



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.9.2020
COM(2020) 583 final

2020/0269 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel
Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè (ICO) in riferimento alla prevista adozione della proroga dell'accordo internazionale sul caffè (AIC) del 2007.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo internazionale sul caffè del 2007

L'accordo internazionale sul caffè (AIC o "accordo") del 2007 mira a rafforzare la cooperazione internazionale sulle questioni inerenti al caffè e sugli aspetti connessi, a offrire una sede per le consultazioni intergovernative sulle questioni inerenti al caffè e sui modi per migliorare l'economia caffearia mondiale, ad agevolare il commercio mediante la raccolta e la diffusione di informazioni sul mercato mondiale del caffè e a stimolare l'aumento della domanda di caffè a livello globale. Un obiettivo altrettanto fondamentale dell'accordo è incoraggiare i membri a sviluppare un settore caffeario sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale. L'accordo è stato firmato nel 2007 ed è entrato in vigore il 2 febbraio 2011 per un periodo di dieci anni (fino al 1° febbraio 2021). A norma del suo articolo 48, l'accordo può essere prorogato per un massimo di otto anni.

L'Unione europea è parte dell'accordo¹.

2.2. Il Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè

A norma dell'articolo 9 dell'AIC, il Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè è l'organo chiamato a esercitare tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo in quanto autorità suprema dell'ICO. Il Consiglio è composto da tutti i membri dell'Organizzazione (articolo 8 dell'AIC). A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'AIC, il Consiglio dell'ICO può decidere di prorogare l'accordo oltre la data di scadenza per uno o più periodi consecutivi il cui totale non superi otto anni. L'articolo 14 dell'AIC prevede che tutte le decisioni del Consiglio siano adottate, in via di principio, mediante consensus. In assenza di consensus, le decisioni sono adottate a maggioranza ripartita.

A norma dell'articolo 12 dell'accordo, i membri dell'ICO detengono complessivamente 2 000 voti. Ciascun membro dell'ICO detiene un numero specifico di voti, adeguato ogni anno dal Consiglio secondo criteri stabiliti nell'accordo. La ripartizione dei voti determina anche i contributi dei singoli membri (articolo 20, paragrafo 2, dell'AIC). Attualmente l'Unione è il principale contributore dell'ICO.

2.3. L'atto previsto del Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè

Nel 2019 l'ICO ha istituito un gruppo di lavoro sulla revisione dell'AIC.

Durante la sua 126a sessione, svoltasi il 4 e 5 giugno 2020, il Consiglio dell'ICO ha raccomandato di prorogare l'accordo oltre la data di scadenza attuale. Questo consentirebbe di procedere in futuro a una revisione più sostanziale.

Durante la sua 127a sessione, programmata dal 7 all'11 settembre 2020, il Consiglio dell'ICO adotterà una decisione relativa alla proroga dell'AIC del 2007 ("atto previsto").

¹ Decisione 2008/579/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12).

La finalità dell'atto previsto è approvare la proroga dell'AIC del 2007.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, che recita: "I membri si impegnano a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in applicazione del presente accordo."

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Scopo della presente proposta è ottenere l'autorizzazione del Consiglio affinché la Commissione possa votare, a nome dell'Unione, in seno al Consiglio internazionale del caffè a favore della proroga dell'accordo internazionale sul caffè.

La proroga dell'AIC per un massimo di otto anni lascerà ai membri dell'ICO tempo sufficiente per stabilire se sia necessario in futuro sottoporre l'accordo a una revisione sostanziale volta principalmente ad aggiornarlo e a semplificarlo.

Attualmente la partecipazione dell'UE all'ICO è vantaggiosa sia per l'Unione che per gli altri Stati membri dell'Organizzazione e l'accordo può essere prorogato nella sua forma attuale. La proroga dell'accordo oltre il 2021 e il lavoro svolto per aggiornarlo daranno luogo a un rinnovato impegno dei membri e a una discussione sulla pertinenza dell'ICO per affrontare le sfide attuali. L'eventuale revisione dell'AIC dopo il 2021 potrebbe accrescere il suo valore aggiunto, rendere più pertinente il lavoro dei membri dell'ICO e suscitare maggiore interesse nei confronti dell'Organizzazione. La proroga dell'accordo è dunque nell'interesse dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il Consiglio dell'ICO è un organo istituito da un accordo, l'accordo internazionale sul caffè del 2007.

L'atto che il Consiglio dell'ICO è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'AIC.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto costituita dall'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo internazionale sul caffè ("AIC") è stato concluso dall'Unione con decisione del Consiglio del 16 giugno 2008 ed è entrato in vigore il 2 febbraio 2011.
- (2) A norma del suo articolo 48, paragrafo 1, l'AIC rimane in vigore per dieci anni dopo l'entrata in vigore provvisoria o definitiva, a meno che non venga prorogato o risolto in applicazione delle sue disposizioni.
- (3) A norma dell'articolo 9 dell'AIC, il Consiglio dell'Organizzazione internazionale del caffè ("Consiglio dell'ICO") è l'organo chiamato a esercitare tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo in quanto autorità suprema dell'ICO. A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'AIC, il Consiglio dell'ICO può decidere di prorogare l'accordo oltre la data di scadenza per uno o più periodi consecutivi il cui totale non superi otto anni. A norma dell'articolo 14 dell'AIC, il Consiglio si impegna ad adottare tutte le decisioni mediante consensus.
- (4) Durante la sua 127a sessione, programmata dal 7 all'11 settembre 2020, e in qualsiasi sessione successiva, il Consiglio dell'ICO adotterà una decisione relativa alla proroga dell'AIC del 2007.
- (5) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio dell'ICO, poiché le decisioni del Consiglio dell'ICO relative alla proroga dell'accordo vincoleranno l'Unione,
- (6) È nell'interesse dell'Unione poter partecipare all'AIC fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo di un nuovo accordo, data l'importanza del settore caffeario per diversi Stati membri e per l'economia dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella 127a sessione, e in qualsiasi sessione successiva, del Consiglio internazionale del caffè è la seguente:

votare a favore della proroga dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 oltre la data di scadenza per periodi di un anno alla volta il cui totale non superi otto anni o, se precedente, fino all'entrata in vigore a titolo provvisorio o definitivo di un nuovo accordo.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*